

Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2015 - "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari."

Scheda di sintesi

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità (Art.1)

La Legge ha i seguenti obiettivi:

- Promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro e l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
- Realizzare una programmazione ed attuazione integrata degli interventi, favorendo la più ampia integrazione fra enti e servizi pubblici.

La Regione promuove azione volte a:

- Fornire prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie
- Ottimizzare impiego delle risorse
- Realizzare sinergie con soggetti privati, con particolare attenzione al privato sociale

Condizioni di fragilità e vulnerabilità degli utenti (Art. 2)

L'individuazione della condizione di fragilità e vulnerabilità emerge ove siano presenti contemporaneamente problematiche afferenti alla dimensione lavorativa e nel contempo sociale e/o sanitaria.

La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I: Programmazione dell'intervento pubblico integrato

Linee di programmazione regionale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari (Art. 3)

La Giunta Regionale, consultata anche la Commissione Regionale Tripartita, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici, di norma con cadenza triennale, contenenti obiettivi, priorità, criteri di riparto territoriale, azioni ammissibili, regole di decadenza dei benefici. Le linee individuano altresì le competenze degli operatori che costituiscono le equipe.

Piano integrato territoriale e programmazioni annuali (Art. 4)

Il Piano integrato territoriale è approvato presso ciascun ambito distrettuale (art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 e art. 5 della L.R. del 23 dicembre 2004, n. 29), di norma con cadenza triennale, attraverso accordi di programma tra: Regione, ASL locale, Comuni o Unioni costituite ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse in relazione alle tipologie di intervento.

Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative al livello

regionale, individuate dai componenti della Commissione Regionale Tripartita (CRT) e la Commissione assembleare competente.

Concertazione regionale (Art. 5)

La Giunta Regionale, dove previsto dalla legge, consulta la CRT che opera in composizione allargata agli assessori regionali coinvolti.

Risorse (Art. 6)

Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dei soggetti istituzionali sottoscrittori l'accordo di programma.

La Giunta Regionale, consultata fra gli altri anche la CRT, individua per ciascun piano integrato i criteri di riparto delle risorse.

Revisione ambito territoriali dei centri per l'impiego (Art. 7)

La Giunta, sentita la CRT, può modificare gli ambiti territoriali dei Centri per l'Impiego, adeguandoli a quelli dei distretti al fine di una migliore realizzazione degli obiettivi.

Capo II: Gestione integrata degli interventi

Agli articoli dall'8 al 17 viene regolata la modalità di gestione integrata dei servizi.

L'accesso alle prestazioni integrate può indifferentemente avvenire tramite il centro per l'impiego o il servizio sociale territoriale o il servizio sanitario. Gli operatori coinvolti, ove ritengano presente la condizione di fragilità e vulnerabilità (di cui art. 2 comma 2), prevedono l'intervento di una équipe multi-professionale, i cui operatori accertano detta condizione. Nell'équipe è sempre presente un operatore del centro per l'impiego insieme a un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente. L'équipe prende in carico in modo unitario la persona, valorizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti e predispone un programma personalizzato di interventi. Il programma personalizzato individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Gli interventi sono offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure di evidenza pubblica. Viene individuato un responsabile della gestione del programma personalizzato. Si concordano gli impegni che la persona destinataria delle prestazioni è tenuta ad assumere. La Giunta, sentita la CRT, definisce le modalità attraverso cui vengono assunti gli impegni e le regole dell'eventuale decadenza dalle prestazioni.

TITOLO III

STRUMENTI DI INSERIMENTO AL LAVORO

Capo I: Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Artt. 18-20)

La Regione individua azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone fragili e vulnerabili (Art. 18).

Tale azioni e strumenti sono definiti e finanziati dalla Giunta, sentita la CRT, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro, di cui all'art. 3. Nel limite di tale previsione le azioni ed interventi specifici sono definiti nel Piano integrato e nei piani di attuazione annuale di cui all'art. 4, comma 5.

Viene prevista dalla Legge una nuova tipologia di tirocini: in particolare l'Articolo 19 modifica la legge regionale n. 17 del 2013 (Tirocini), introducendo all'art. 25, dopo la lettera c) comma 1 la lettera "c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'art. 26 octies";

Dopo l'art. 26 septies della L.R. n. 17 è inserito il seguente **“Art. 26 octies: Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”** che hanno le seguenti specificità:

- Durata massima 24 mesi
- Possono essere prorogati o ripetuti anche oltre i termini, a seguito di attestazione del servizio pubblico
- Prevedono un progetto personalizzato redatto su un modello predisposto dalla Giunta
- Sono esclusi dai limiti numerici indicati dall’Art. 26 bis, comma 4 (L.R. 17/2013)
- L’indennità è corrisposta, di norma, da parte del dell’ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante
- Non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui art. 11, comma 2, legge n. 68 del 1999 (Disabili).

Per quanto non previsto valgono le “Linee guida per i tirocini di orientamento/inserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” di cui all’accordo tra il Governo e le Regioni sottoscritto il 22 gennaio 2015, che ha provveduto ad integrare le “Linee guida in materia di tirocini”, del 24 gennaio 2013.

L’Articolo 20 descrive le caratteristiche dei **tirocini attivati per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità**:

A beneficio delle persone suddette possono essere promosse tutte le tipologie di tirocinio, secondo la valutazione dell’equipe multidisciplinare di cui all’Art. 10. La stessa equipe è responsabile delle deroghe previste della normativa, in particolare dei tirocini art. 25 comma 1 lettera d) della Legge Regionale 17 del 2013 (Tirocini). Altresì la Giunta può individuare deroghe in materia di disciplina ed importo dell’indennità.

Inoltre la Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, sentita la CRT.

Capo II: Rapporti di lavoro (Artt. 21-22)

L’inserimento al lavoro viene realizzato attraverso il rafforzamento personale ed il consolidamento professionale delle persone, con l’obiettivo finale della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede che siano impiegate le forme di flessibilità oraria e/o organizzativa e funzionale più idonee rispetto alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi, sentite le OO.SS.

Gli obiettivi di inserimento possono essere perseguiti anche per il tramite di agenzie di somministrazione, possono essere altresì previste forme di telelavoro.

Capo III: Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali (Artt. 23-25)

Capo IV: Attività autonoma od imprenditoriale (Artt. 26-29)

Gli articoli dal 23 al 29 **regolamentano i rapporti con i datori di lavoro e le imprese.**

Si individua come fondamentale la creazione ed il mantenimento di una relazione costante con i datori di lavoro e le imprese. Inoltre la Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro (Artt. 45,46 della L.R. 17/2005 e Art. 17 L.R. 14/2014).

La Regione prevede incentivi a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Al fine di consentire l’inserimento vengono corrisposti contributi per acquisti ed adeguamenti strumentali, funzionali a consentire l’inserimento

di queste persone e formazione del personale di loro esclusivo ausilio. La disciplina e le condizioni di accesso ad incentivi e contributi sono previsto dalla Giunta nelle linee di programmazione dei cui all'Art.3.

Sono altresì **sostenuti percorsi volti a permettere alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi ed imprenditori**, anche sviluppando **nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società**. A tal fine sono individuati e predisposti servizi strumentali all'avvio ed allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale, i quali devono essere erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità; inoltre sono garantite misure di sostegno finanziario, favorendo pure l'accesso al credito, anche nella forma del micro-credito; la Giunta regionale, consultata la CRT, definisce o requisiti minimi d'implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori di impresa.

La Regione prevede misure di sostegno finanziario alle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale, nonché forme di sostegno per le spese sostenute anche in connessione agli acquisti strumentali.

La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo anche favorendo l'accesso al credito.

La Giunta regionale, consultata la CRT, individua criteri e condizioni per i sostegni di cui sopra.